

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 381-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione
tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del
14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 381 concerne la ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla Convenzione fra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 concluso a Berna il 4 luglio 1969.

Si tratta di un accordo che garantisce un trattamento previdenziale migliorativo di quello contenuto nella convenzione del 1962 con la quale si era già migliorata la convenzione del 1951.

La tutela giuridica del lavoro italiano all'estero e del diritto dei lavoratori alla sicurezza sociale costituisce da anni, nella dialettica dei rapporti internazionali, materia di impegno, talvolta difficile e perciò manchevole per le difficoltà di incontro tra legislazioni diverse.

Ciò soprattutto da quando è diminuita notevolmente l'emigrazione transoceanica e il flusso emigratorio italiano si polarizza su distanze umane e geografiche ravvicinate.

La nuova convenzione fra l'Italia e la Svizzera della quale ci occupiamo, trova la sua spiegazione nell'insorgere di nuove esigenze e, per alcuni aspetti nelle richieste provenienti dalle nostre collettività residenti nella Confederazione.

L'accordo ripete una facoltà sancita a garanzia dei lavoratori italiani che rimpatriano definitivamente dalla Svizzera all'età di 60 anni 55 per i lavoratori): quello di chiedere il trasferimento in Italia dei contributi versati in Svizzera.

Tale facoltà che era sancita nelle disposizioni transitorie e precisamente nell'articolo 5 dell'accordo del 1962 può dirsi che abbia un carattere permanente perchè viene prorogata senza limiti di tempo.

Si viene così incontro al problema spesso sollevato dalla differente età pensionabile in Svizzera e in Italia.

È chiaro che il trasferimento, poichè comporta la perdita del diritto alla pensione Sviz-

zera, andrà richiesto solo quando ne risulti un adeguato beneficio nel regime pensionistico italiano.

Una disposizione prevede anche, in favore di alcuni lavoratori italiani che avevano chiesto e ottenuto il trasferimento in Italia della sola quota parte dei contributi versati in Svizzera, la possibilità del trasferimento della quota parte dei contributi versati dai loro datori di lavoro.

I lavoratori chiamati *frontalieri* avranno diritto alle misure previste dalla assicurazione invalidità svizzera quando risulteranno osservate le norme relative al versamento dei contributi e ad alcuni limiti di tempo.

La soluzione, per quanto riguarda le rendite, si aggiungerà a quella prevista dalla convenzione e interesserà quei frontalieri che non riescono a maturare le condizioni richieste dalla convenzione.

Per quanto concerne le prestazioni rivolte al recupero della capacità lavorativa si tratta di un nuovo diritto, dato che esse non venivano finora erogate in alcun caso ai lavoratori frontalieri.

Alcune disposizioni finali perfezionano i meccanismi necessari per l'ottenimento della rendita in Svizzera di invalidità da parte di cittadini italiani rimpatriati e di coloro che non sono considerati aventi la residenza svizzera.

Sono disposizioni delle quali si è ritenuto il carattere di urgenza.

Rimane aperto il problema della revisione di tutta la materia che questo accordo aggiuntivo non pregiudica, come del resto riconosce la stessa relazione del Governo.

La terza Commissione ha dato mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge, del quale si attende l'approvazione da parte dell'Assemblea.

CASSIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.